

Rep. Spec. n. _____ in data _____

Imposta di bollo...

Riferimento determinazione dirigenziale n. in data

COMUNE DI VENEZIA

AREA LAVORI PUBBLICI MOBILITÀ E TRASPORTI

SCHEMA DI CONTRATTO

Oggetto: C.I. 15365 Intervento di adeguamento funzionale e statico cavalcavia discendente direzione Marghera. **Servizio di direzione lavori, ispettore di cantiere e coordinamento sicurezza in esecuzione e, previa attivazione della clausola di opzione, ai sensi art. 120, co. 1, lett. a) del d.lgs. n. 36/2023, dell'eventuale ulteriore prestazione relativa alla parte di lavorazioni ulteriori ed opzionali. CIG _____ CUP: F77H24000310004.**

ART.1 - Oggetto dell'incarico

1.1 L'Amministrazione Comunale rappresentata dall'ing./arch./dott. urb. _____ - Dirigente presso l'Area Lavori Pubblici Mobilità e Trasporti, conferisce alla Società/allo Studio _____, di seguito denominata/o affidatario, rappresentata/o da _____ che, nella sua qualità di rappresentante legale, con domicilio, anche fiscale, in _____ via _____ n. _____, C.F. e P.IVA _____, accetta l'incarico di cui in oggetto, per un importo presunto delle opere in appalto di € _____ = di cui € _____ = per lavori ed € _____ = quali oneri per la sicurezza, così suddivisi:

- € 2.542.612,66.= nella categoria ID opere V02 (L. 143/49 cl.VI/a);
- € 824.246,59.= nella categoria ID opere S04 (L. 143/49 cl.IX/b);

- € 155.232,68.= nella categoria ID opere IA03 (L. 143/49 cl.III/c).

1.1bis. L'Affidatario designa per l'espletamento dell'incarico di cui sopra:

- l'_____, C.F. _____, iscritto all'Albo Professionale degli _____ della Provincia di _____ con il n. _____, in possesso dei requisiti di cui all'art. 98 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione lavori;

- l'_____, C.F. _____, iscritto all'Albo Professionale degli _____ della Provincia di _____ con il n. _____, in qualità di direttore lavori;

- l'_____, C.F. _____, iscritto all'Albo Professionale degli _____ della Provincia di _____ con il n. _____, in qualità di ispettore di cantiere;

1.2. L'Affidatario si impegna, nello svolgimento dell'incarico al rispetto delle disposizioni del d.lgs. 31 marzo 2023 n. 36 e s.m.i. e dei relativi allegati, con particolare riferimento all'allegato II.14 *"Direzione lavori e dell'esecuzione. Svolgimento attività fase esecutiva. Collaudo e verifica di conformità"*, nonché di quanto previsto dal d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., attuando un costante aggiornamento alle ulteriori normative e prescrizioni che dovessero intervenire nel corso dei lavori, e ne assume le relative responsabilità.

1.3. L'Affidatario, al quale, per effetto del presente atto, vengono richieste prestazioni di tipo specialistico, è obbligato all'osservanza delle norme di legge e regolamento vigenti per le specifiche categorie di opere strutturali in cemento armato, metalliche e lignee con particolare

riferimento alla legge n. 1086/1971 e al d.m. 17.01.2018 e s.m.i. di aggiornamento relativo alle norme tecniche per le costruzioni ed alle norme UNI-EN vigenti in materia di progettazione delle strutture composte acciaio-calcestruzzo, progettazione geotecnica, progettazione delle strutture per la resistenza sismica, fondazioni, strutture di contenimento.

1.4. Qualora nella vigenza dell'incarico dovessero sorgere esigenze in merito a modifiche e/o integrazioni della progettazione e/o redazione di modifiche connesse in fase di esecuzione con l'adozione di perizie di variante, tali da far presumere un aumento dell'importo delle competenze rispetto alle previsioni originarie, l'Affidatario ne darà tempestiva comunicazione all'Amministrazione Comunale e procederà solamente dopo aver sottoscritto un contratto integrativo del presente, successivamente ad apposito atto di integrazione dell'impegno di spesa. In mancanza di tale preventiva procedura, il Comune non riconoscerà l'eventuale pretesa di corrispettivo aggiuntivo.

ART. 1 bis

Modifiche del contratto ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. a)

d.lgs. n. 36/2023

1 bis. 1. Con il presente contratto, l'Affidatario si obbliga ad eseguire il servizio di direzione lavori, ispettore di cantiere e coordinamento sicurezza in esecuzione.

1 bis. 2. Successivamente, previo l'esercizio della clausola di opzione ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. a) del d.Lgs. n. 36/2023, la Stazione appaltante si riserva di affidare l'eventuale svolgimento di ulteriori

servizi di direzione lavori, ispettore di cantiere e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione. L'esercizio di tale diritto di opzione, ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 36/2023, è subordinato all'affidamento di lavorazioni ulteriori ed opzionali al verificarsi delle condizioni dettagliate all'art. 42 del Capitolato Speciale di Appalto;

ART. 2 - Prestazioni professionali

2.1. L'incarico deve essere espletato in base alle indicazioni che saranno fornite dal Dirigente e/o Responsabile Unico del Progetto, nonché in base alle informazioni assunte presso altri Assessorati comunali, Enti ed Aziende interessate all'intervento, nell'osservanza delle norme vigenti in materia ed in particolare:

- 1) Enti gestori di sottoservizi;
- 2) Ed altri se necessari.

2.2. In particolare l'incarico comprende le seguenti prestazioni:

2.2.1. Direzione Lavori:

L'Affidatario in particolare assume l'obbligo delle seguenti prestazioni:

- **Direttore dei Lavori**

- a) Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione;
- b) Liquidazione - Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile, tenuta dei libretti di misura e dei registri di contabilità, predisposizione stato di avanzamento dei lavori (SAL), conto finale dei lavori;
- c) Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione;
- d) Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori

- e) Assistenza giornaliera;
 - f) Compilazione del giornale dei lavori;
 - g) Verifica del rispetto degli obblighi dell'esecutore e del subappaltatore;
 - h) Verifica del rispetto delle norme in tema di sostenibilità ambientale, verifica del rispetto da parte dell'esecutore dei lavori nella presentazione della documentazione e della certificazione di prodotto, nonché nell'esecuzione delle lavorazioni dei CAM previsti dal capitolato speciale d'appalto;
 - i) Documentazione fotografica in formato digitale con riferimenti visivi planimetrici, descrizione estesa video formato digitale esplicativa delle lavorazioni e confezionamento finale da concordare con il R.U.P.;
- La contabilità dei lavori dovrà essere effettuata attraverso l'utilizzo di strumenti elettronici. I programmi informatizzati devono essere preventivamente accettati dal RUP, che ne verifica l'idoneità e la conformità alle prescrizioni contenute nell'Allegato II.14 al Codice. L'Affidatario conferma o rettifica, previa opportune verifiche, le dichiarazioni degli incaricati e sottoscrive ogni documento contabile, garantendone la tempestiva emissione secondo le cadenze del capitolato.

2.2.2. L'Affidatario incaricato appone la firma su tutti gli atti e i documenti tecnico-amministrativi di seguito elencati e ne assume la piena responsabilità:

- verbale di consegna dei lavori, sospensione e ripresa;
- perizie suppletive e/o variante;

- certificato di ultimazione dei lavori;
- conto finale, relazione sul conto finale;
- relazione riservata sulle eventuali riserve;

2.2.3. L’Affidatario è tenuto a presentare all’Amministrazione rapporti settimanali sull’avanzamento dei lavori con monitoraggio economico-finanziario, a presenziare a riunioni tecnico-amministrative con l’Impresa - Committenza (R.U.P.) – Direzione Lavori e redigere i relativi rapporti con cadenza quindicinale.

2.2.4. Laddove la prestazione di coordinatore per l’esecuzione dei lavori sia affidata a un soggetto diverso dal direttore dei lavori nominato, il predetto coordinatore assume la responsabilità per le funzioni ad esso assegnate dalla normativa sulla sicurezza, operando in piena autonomia.

2.2.5. L’Amministrazione si riserva di impartire indirizzi e disposizioni nel corso dello svolgimento dell’incarico, nonché eventuale variante alle previsioni progettuali relative al programma degli interventi.

Gli elaborati relativi ad eventuali perizie di variante devono essere consegnati al Comune di Venezia nelle forme previste dal comunicato del Presidente dell’Anac del 23.11.2016.

2.2.6. Per la gestione delle contestazioni su aspetti tecnici e delle riserve, l’Affidatario deve attenersi alla relativa disciplina prevista dalla stazione appaltante e riportata nel capitolato speciale d’appalto.

2.3. Ispettore di Cantiere

All’Ispettore di cantiere possono essere attribuiti tutti i compiti di cui all’art. 2 comma 3 dell’Allegato II.14 al d.lgs. n. 36/2023 s.m.i.

2.4. Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione: l’Affidatario

incaricato assume tra l’altro i seguenti obblighi:

- garantire, nelle forme più opportune, la costante reperibilità nell’orario di lavoro dell’impresa durante tutta la durata dei lavori; a garanzia della sicurezza del cantiere dovrà, comunque, garantire la propria personale presenza in cantiere, almeno due (2) volte alla settimana e ogniqualvolta se ne ravvisasse la necessità in ragione della specificità delle lavorazioni programmate;
- verificare con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e coordinamento di cui all’art. 100 del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
- verificare l'idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui al succitato art. 100, assicurandone la coerenza con quest'ultimo e, ove necessario, adeguare il piano di sicurezza e di coordinamento di cui al predetto art. 100 ed il fascicolo di cui all’art. 91, comma 1, lett. b) del citato Decreto Legislativo, in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, nonché verificare che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;
- organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca

informazione;

- verificare l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;
- segnalare al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli art. 94, 95, 96 e 97, comma 1 e alle prescrizioni del piano di cui all'art.100 del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. ove previsto, e proporre la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto;
- sospendere in caso di pericolo grave ed imminente direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate;
- comunicare in forma scritta, alla D.L. e al R.U.P., per ogni visita in cantiere, su apposite schede, osservazioni ed eventuali suggerimenti.

ART. 3 Durata del contratto e tempi di esecuzione

3.1. L'incarico ha durata dalla sottoscrizione del presente contratto **[ovvero]** dall'emissione del verbale di avvio in via d'urgenza sotto riserva di legge nelle more della stipula del Contratto fino alla data di emissione del certificato di collaudo.

3.2. Gli elaborati relativi ad eventuali perizie di variante devono essere consegnati al Comune di Venezia, previa verifica del R.U.P., entro giorni 20 (venti) dal provvedimento di autorizzazione del R.U.P.;

Art. 3 bis Subappalto

3 bis. 1. Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nonché l'esecuzione delle prestazioni di cui all'art. 2 in ragione della natura fiduciaria dell'incarico e della necessità di garantire unitarietà, continuità e diretta responsabilità nello svolgimento delle funzioni oggetto di contratto nei confronti della Stazione Appaltante.

ART. 4 Determinazione dei corrispettivi e modalità di pagamento

4.1. I corrispettivi per l'adempimento di quanto sopra indicato, comprensivi di ogni spesa ed onere necessario all'espletamento dell'incarico, sono determinati con riferimento al d.m. 17.06.2016 "Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016", come richiamato dall'art. 1 dell'Allegato I.13 al d.lgs. n. 36/2023 s.m.i.

4.2. Per le spese e gli oneri accessori è computata una somma (IVA ed oneri previdenziali esclusi), pari al 23,423% del compenso secondo quanto previsto dall'art. 5 del medesimo D. M.

4.3. I corrispettivi complessivi (compensi, spese ed oneri accessori inclusi), al netto della riduzione del%, sono quantificati in via presuntiva in €00.= (IVA ed oneri previdenziali esclusi), giusta offerta in data, pervenuta ilprot. n., parte integrante del presente contratto", così suddivisi:

Relativamente al servizio principale:

- €.....= per direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione, liquidazione, rendicontazioni e liquidazione tecnico

contabile, controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento manuali d'uso e manutenzione, contabilità dei lavori a corpo, nonché per tutti gli atti contabili previsti dalla normativa vigente;

- € = per coordinamento sicurezza in esecuzione;

- € = per ispettore di cantiere;

Relativamente agli ulteriori servizi opzionali:

- € = per il servizio opzionale di direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione, liquidazione, rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile, controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento manuali d'uso e manutenzione, contabilità dei lavori a corpo, nonché per tutti gli atti contabili previsti dalla normativa vigente;

- € = per il servizio opzionale di coordinamento sicurezza in esecuzione;

4.4. Direzione Lavori, Coordinamento Sicurezza nell'Esecuzione dei lavori

4.4.1. I corrispettivi relativi alle prestazioni di Direzione Lavori, Coordinamento Sicurezza in fase di esecuzione, saranno corrisposti in acconto proporzionalmente agli importi degli stati di avanzamento dei lavori sull'importo del presente contratto, al netto della ritenuta dello 0,50% di cui all'articolo 11, comma 6, del d.lgs. n. 36/2023 s.m.i., fino al raggiungimento massimo del 90% mediante disposizione del Dirigente competente entro 30 (trenta) naturali e consecutivi dalla successiva presentazione di parcella tramite fattura elettronica.

4.4.2. Il residuo 10% a saldo verrà corrisposto dopo l'emissione degli

atti relativi al collaudo, a seconda dell'importo dell'appalto, con le medesime modalità previste al precedente punto.

4.5. La somma relativa alle spese ed agli oneri accessori è pagata con le stesse modalità fissate per la corresponsione dei corrispettivi sopra indicate.

4.6. Il pagamento dei subappaltatori autorizzati all'esecuzione di parte delle prestazioni di cui al presente contratto, salva l'ipotesi di pagamento diretto di cui all'art. 119 comma 11 del Codice, avverrà ad opera dell'Affidatario.

4.7. L'Affidatario potrà chiedere un'anticipazione del prezzo fino al 10 per cento ai sensi dell'art 33 comma 1 bis dell'allegato II.14 al d.lgs. 36/2023, previa costituzione di idonea garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione.

ART. 5 – Ritardi, inadempimenti e penali

5.1. Fase eventuale di esecuzione lavori – coordinamento sicurezza: nel caso di inosservanza degli obblighi previsti dagli art. 2 e 4 ed in particolare degli obblighi di presenza in cantiere e di consegna della documentazione, verrà applicata una penale giornaliera pari **(1 per mille)**, da trattenersi sui compensi dovuti.

Oltre la terza mancanza certificata il Comune potrà procedere alla risoluzione del contratto nei confronti dell'Affidatario.

Tale risoluzione potrà avvenire anche nell'eventualità di manifesta carenza nell'azione di tutela della sicurezza e salute degli addetti ai

lavori alla quale egli è preposto ovvero di mancanze gravi nell'attività professionale, che siano state causa diretta od indiretta di danni a persone o cose.

In tale ipotesi, non sarà riconosciuto all'Affidatario nessun ulteriore compenso o indennità di sorta, con l'esclusione di quanto dovuto per le prestazioni già assolte al momento della risoluzione del contratto, fatta salva l'applicazione delle penali ed impregiudicato il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni patiti dal Comune in conseguenza dell'inadempimento.

5.2. L'importo delle penali applicate in forza del presente articolo non potrà superare il 10% dell'importo contrattuale.

5.3. L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

ART. 6- Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari

6.1. L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. L'Appaltatore, in particolare, si impegna a trasmettere alla Stazione Appaltante, entro 7 giorni dall'accensione del conto (o dei conti) dedicato/i al contratto in oggetto, gli estremi del/i conto/i, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate alle operazioni sullo/gli stesso/i, già indicati nell'apposita dichiarazione in sede di offerta. L'Appaltatore si impegna, inoltre, a comunicare alla Stazione Appaltante ogni vicenda modificativa che riguardi il conto in

questione, entro 7 giorni dal verificarsi della stessa.

6.2. Nel caso in cui l'Appaltatore non adempia agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al punto precedente, la Stazione Appaltante avrà facoltà di risolvere immediatamente il presente contratto mediante semplice comunicazione scritta da inviare a mezzo di raccomandata A/R ovvero mediante comunicazione a mezzo posta elettronica certificata, salvo in ogni caso il risarcimento dei danni patiti.

6.3. L'Appaltatore si obbliga, inoltre, ad introdurre, a pena di nullità assoluta, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e con i subcontraenti un'apposita clausola con cui essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136. L'Appaltatore, a tal fine, si impegna, altresì, a trasmettere alla Stazione Appaltante copia dei contratti stipulati oltre che con i subappaltatori anche con i subcontraenti.

6.4. L'Appaltatore si impegna a far sì che, nelle fatture o documenti equipollenti emessi nei confronti dell'Ente per il pagamento in acconto o a saldo di quanto dovutogli ai sensi del presente contratto, il conto corrente di appoggio del pagamento richiesto sia sempre compreso tra quelli indicati al comma 1 del presente articolo. L'Appaltatore si impegna altresì ad effettuare sui conto corrente di cui al comma 1 i pagamenti dovuti nei confronti dei subappaltatori e dei subcontraenti in relazione al presente contratto, salvo le deroghe concesse dalla legge 13 agosto

2010, n. 136 od eventuali successive e/o modifiche.

6.5. Le parti assumono altresì gli obblighi derivanti dall'applicazione dell'articolo 25 del d.l. 24 aprile 2014, n. 66 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, in materia di fatturazione elettronica.

6.6. La fattura elettronica, conforme al formato di cui all'Allegato A "Formato della fattura elettronica" del d.m. n. 55 del 3 aprile 2013, dovrà essere intestata e indirizzata a Comune di Venezia, San Marco 4136 - 30124 Codice Fiscale 00339370272 - P.IVA 00339370272 - Codice univoco di riferimento UFWX64. La fattura elettronica deve essere emessa nel rispetto di quanto previsto dal citato art. 25 d.l. n. 6/2014, e dalle successive disposizioni attuative. In particolare, il concorrente che risulta affidatario si obbliga a riportare nella fattura elettronica i codici CUP (ove previsto) e CIG riportati nell'oggetto; l'omessa indicazione dei predetti codici/del predetto codice comporta l'impossibilità per la stazione appaltante di procedere al pagamento della fattura.

6.7. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo della provincia di Venezia della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

ART. 7 – Adempimenti in materia di antimafia – Protocollo di legalità

7.1. Si prende atto che in relazione all'Affidatario non viene richiesta la documentazione antimafia ai sensi dell'art. 83, comma 3, lett. e) del d.lgs. 6 settembre 2011 n.159 e s.m.i.

7.2. L'appaltatore si impegna a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità perfezionatosi in data 9/10/2025 ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata e del contrasto alla corruzione nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

7.3. Il presente contratto è risolto immediatamente e automaticamente, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive di cui all'art. 84 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 s.m.i. In tale caso, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno. Ove possibile, le penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.

7.4. L'appaltatore si impegna ad inserire nel contratto di subappalto o in altro subcontratto relativo, una clausola risolutiva espressa che preveda la risoluzione immediata ed automatica del contratto di subappalto, previa revoca dell'autorizzazione al subappalto, ovvero la risoluzione del subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura,

successivamente alla stipula del subappalto o del subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 84 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. L'appaltatore si obbliga altresì ad inserire nel contratto di subappalto o nel subcontratto una clausola che preveda l'applicazione a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche di una penale nella misura del 10% del valore del subappalto o del subcontratto, salvo il maggior danno, specificando che le somme provenienti dall'applicazione delle penali saranno affidate in custodia all'appaltatore e destinate all'attuazione di misure incrementalì della sicurezza dell'intervento, secondo le indicazioni che saranno impartite dalla Prefettura.

7.5. Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'appaltatore si impegna a riferire tempestivamente alla stazione appaltante e alla Prefettura competente ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione dei lavori/servizi/forniture nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente.

7.6. L'appaltatore si impegna ad inserire nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nella realizzazione dell'opera/nell'esecuzione dei servizi/delle forniture la clausola che obbliga il subappaltatore o il subcontraente ad assumere l'obbligo di cui al comma precedente.

7.7. L'appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla stazione appaltante e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore,

degli organi sociali o dei dirigenti d'impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del presente contratto, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., qualora nei confronti di pubblici amministratori della stazione appaltante che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.

7.8. La stazione appaltante si avvarrà della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., qualora nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.

7.9. L'operatore economico si impegna a comunicare tempestivamente alla stazione appaltante ogni eventuale variazione dei dati riportati nei certificati camerali propri e delle loro imprese sub-contraenti e, in particolare, ogni variazione intervenuta dopo la produzione del certificato stesso relativa ai soggetti che hanno la rappresentanza legale e/o l'amministrazione dell'impresa e al direttore tecnico.

7.10. L'operatore economico si impegna, per il periodo che va dalla stipulazione del contratto pubblico sino alla conclusione del servizio, a non celare nessuna informazione in suo possesso di qualunque genere che possa interessare l'esecuzione del contratto, le erogazioni di

pagamento, sia in termini di regolarità contributiva sia in termini di leggi antimafia e quindi farla presente alla stazione appaltante.

7.11. La risoluzione del contratto o del subcontratto nei casi previsti dal Protocollo di legalità non comporta obblighi di carattere indennitario o risarcitorio a qualsiasi titolo, fatto salvo il pagamento delle prestazioni eseguite, al netto dell'applicazione delle penali previste.

7.12. L'autorizzazione al distacco, nel caso in cui l'appaltatore si avvalga di personale in posizione di distacco, è subordinato alla preventiva acquisizione delle informazioni antimafia di cui al d.lgs. n. 159/2011 a carico della società distaccante.

ART. 8 - Riserva di recesso

8.1. Nel caso in cui l'Amministrazione ritenesse comunque, a suo insindacabile giudizio, di non dare ulteriore seguito allo sviluppo dell'incarico, avrà facoltà di recedere dal contratto ai sensi dell'art. 123 del d.lgs. n. 36/2023 s.m.i., senza possibilità di opposizione e reclamo da parte dell'Affidatario.

ART. 9 - Proprietà degli elaborati e diritti d'autore

9.1. Gli elaborati resteranno di piena ed assoluta proprietà dell'Amministrazione Comunale la quale potrà, a suo insindacabile giudizio, darvi o meno esecuzione.

9.2. Sono fatti salvi conformemente alle norme vigenti i diritti d'autore a tutela della proprietà intellettuale.

ART. 10 - Diritto di pubblicazione

10.1. L'Amministrazione si riserva altresì il diritto alla pubblicazione degli elaborati d'indagine e di progetto presentati dall'Affidatario. Del

medesimo diritto potrà avvalersi anche l'Affidatario.

ART. 11 - Adempimenti assicurativi

11.1. L'Affidatario è assicurato mediante polizza professionale di responsabilità civile n. data ultimo rinnovo in data, rilasciata dalla Società - Agenzia diViale- codice subagenzia , con un massimale di €=.

11.2. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto, l'Affidatario ha presentato apposita garanzia definitiva (cauzione/fideiussione) mediante polizza n. emessa in data dalla Società- Agenzia di per l'importo di €= pari al 5% dell'importo contrattuale ai sensi dell'art. 53 comma 4 del d.lgs. 36/2023 e s.m.i..

11.3. La garanzia deve essere integrata ogni volta che l'Amministrazione Comunale abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

11.4. La garanzia è svincolata con le modalità previste dal comma 8 dell'art. 117 del d.lgs. 36/2023 e s.m.i..

ART.12 - Codice di comportamento dei dipendenti pubblici

12.1. L'Affidatario, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento nazionale dei dipendenti pubblici, approvato con d.P.R. 16.4.2013 n. 62, e dal codice di comportamento interno, approvato con deliberazione di Giunta

comunale n.314 del 10/10/2018 e da ultimo modificato con d.G.C. n. 78 del 13/04/2023.

12.2. A tal fine, si dà atto che l'Amministrazione Comunale ha trasmesso all'Affidatario, ai sensi dell'art. 17 del d.P.R. n.62/2013 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici) e s.m.i., copia del Codice di comportamento interno stesso, per una sua più completa e piena conoscenza. L'Affidatario si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione.

12.3. La violazione degli obblighi di cui al comma 1 del presente articolo, può costituire causa di risoluzione del contratto.

12.4. L'Amministrazione Comunale, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto all'Affidatario il fatto, assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate ovvero risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Art. 13 Trattamento dei dati personali

13.1. Le Parti danno atto che, in attuazione degli obblighi discendenti dal Regolamento UE 2016/679, si è provveduto a fornire l'informativa per i dati personali trattati nell'ambito del procedimento di affidamento per gli adempimenti strettamente connessi alla gestione dello stesso e alla conclusione del presente contratto.

13.2. Le Parti si impegnano a non comunicare i predetti dati personali a soggetti terzi, se non ai fini dell'esecuzione del contratto o nei casi

espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali. Il trattamento dei dati personali, in particolare, si svolge nel rispetto dei principi normati dall'art. 5 del Regolamento Ue 2016/679, dei diritti dell'interessato disciplinati nel Capo III dello stesso Regolamento, garantendo l'adozione di adeguate misure di sicurezza al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita dei dati, della modifica, della divulgazione non autorizzata o dell'accesso accidentale o illegale. I trattamenti sono effettuati a cura delle persone fisiche autorizzate allo svolgimento delle relative attività.

13.3. La stazione appaltante, in qualità di Titolare del trattamento, tratta i dati ad essa forniti per la gestione del contratto e l'esecuzione economica ed amministrativa dello stesso, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, ivi inclusi gli obblighi di pubblicità e trasparenza imposti dalla normativa di riferimento.

ART. 14 Risoluzione contratto

14.1. Oltre alle ipotesi espressamente previste dalla legge e a quanto previsto al precedente art. 6, 8 e 13,16 la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il presente contratto nel caso di perdita, da parte dell'Affidatario, dei requisiti per l'esecuzione del servizio, quali liquidazione giudiziale o irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ivi compresa la violazione del divieto di cui all'art. 53, comma 16 *ter* del d. lgs. 30.3.2001, n. 165.

La risoluzione avviene mediante comunicazione via posta elettronica certificata o raccomandata con avviso di ricevimento, ove indisponibile la PEC, salvo in ogni caso il risarcimento dei danni prodotti.

14.2. L'Affidatario è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

ART. 15 - Definizione delle controversie

15.1. In caso di eventuali controversie in ordine all'interpretazione e all'applicazione del presente contratto, si farà ricorso al Giudice competente del Foro di Venezia.

ART. 16 – Spese

16.1. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula ed alla eventuale registrazione del presente contratto, ivi compresi i bolli, le tasse e le copie, sono ad esclusivo carico dell'Affidatario.

16.2. Il presente contratto verrà registrato in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del d.P.R. 26 aprile 1986, n.131.

Letto, confermato e sottoscritto.

L'Affidatario

Il Dirigente

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile il sottoscritto, lo/a Società o Studio , rappresentata da..... nella sua qualità di rappresentante legale dichiara di approvare specificamente le condizioni di cui agli articoli 7, 8, 9, 13, 15, 16 (**<- rif. articoli di Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, Adempimenti in materia di antimafia – Protocollo di Legalità, Riserva di recesso, Codice di comportamento dei dipendenti pubblici Risoluzione del contratto, Definizione delle controversie**), del presente contratto.

Firma